

Publicato il 18/07/2024

N. 03250 ~~2024~~ REG.PROV.CAU.  
N. 07759/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 7759 del 2024, proposto da Laura Vassallo, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi Fontanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A., non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Adriana Catalano, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione cautelare, anche "inaudita altera parte" ex art. 56 c.p.a., della graduatoria definitiva di merito, e del relativo provvedimento di approvazione, adottata ai sensi dell'art. 8, comma 1, del bando di concorso per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946*

unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo, Codice PA - Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta per n. 38 unità (di cui 4 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati), pubblicata in data 15.6.2024, nella parte in cui non include la ricorrente tra i candidati vincitori a causa della mancata attribuzione del punteggio alla stessa legittimamente spettante, nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti indicati in ricorso

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Tenuto conto che, dato il tenore del ricorso e ferma restando la valutazione del *fumus* che si rinvia alla più appropriata sede collegiale, le esigenze della ricorrente si contrappongono in modo frontale a quelle di quanti potrebbero essere pregiudicati da un eventuale accoglimento dell'istanza in esame, mentre non vi sono specifiche ragioni improcrastinabili che consentono comunque di accordare la richiesta misura cautelare;

Ritenuto invece, in accoglimento di puntuale istanza di parte, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimiate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un

collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l’eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell’avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest’ultima;

P.Q.M.

- RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.;
- FISSA per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 29 agosto 2024;
- DISPONE l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 luglio 2024.

**Il Presidente**  
**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**